

**Edizione di lunedì 20 gennaio 2014**

## **EDITORIALI**

[La partenza poteva essere migliore](#)

di Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino

## **CASI CONTROVERSI**

[Rivalutazione solo fiscale?](#)

di Giovanni Valcarenghi

## **IVA**

[La difficile prova delle cessioni intracomunitarie](#)

di Adriana Padula

## **RISCOSSIONE**

[Tempi stretti per la rottamazione “light” dei ruoli](#)

di Nicola Fasano

## **AGEVOLAZIONI**

[Le lungaggini del Comune non sono causa di decadenza](#)

di Leonardo Pietrobon

## **ACCERTAMENTO**

[Agevolazioni prima casa: gli strani controlli di un Comune...](#)

di Massimo Conigliaro

## **FOCUS FINANZA**

[La settimana finanziaria](#)

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

## EDITORIALI

---

### ***La partenza poteva essere migliore***

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

Avevamo chiuso l'anno **2013** con un editoriale che si intitolava ***“Un anno migliore”***, ma c'è da dire che, almeno dal punto di vista **legislativo**, nemmeno il nuovo anno è partito con il piede giusto.

L'altro giorno eravamo assieme per la **4a giornata del Master Breve** e riflettevamo sulle numerose disposizioni contenute nella Legge di Stabilità per le quali, dalla lettura delle disposizioni, sussistono forti **elementi di dubbio**, in alcuni casi potremmo dire **“esistenziali”**.

Fra queste la fattispecie più **eclatante** è indubbiamente quella della **rivalutazione dei beni d'impresa**, alla quale abbiamo dedicato il **Caso controverso** dello scorso sabato.

Dalla lettera della norma non è affatto chiaro se la **rivalutazione debba essere necessariamente fiscale**, e quindi “richieda” il **pagamento dell'imposta sostitutiva**, cosa che limiterebbe enormemente l'interesse stante il difficile momento che attraversano le imprese, oppure possa essere anche solamente **civilistica**, ed in questo caso la disposizione rappresenterebbe un **effettivo aiuto** per l'economia in crisi.

E' paradossale che una disposizione certo **non nuova nello “spirito” e nella filosofia** sia stata scritta così male e che un aspetto tanto rilevante sia nell'alveo dell'**incertezza**.

Se spesso l'Agenzia “supplisce” con le **proprie “interpretazioni”** alle carenze del legislatore, è evidente che, nel caso di specie, le indicazioni che eventualmente verranno dall'Amministrazione **non avranno lo stesso rilievo**, attesa la natura squisitamente civilistica della problematica.

Vi è poi la tematica dei vincoli alla **compensazione dei crediti tributari nel comparto delle dirette e dell'Irap**: anche in questo caso **moltissimi dubbi** – dal computo del limite dei 15.000 euro al problema dell'attribuzione delle ritenute residue nelle associazioni professionali, per citarne soltanto alcuni – ed una **sola certezza**, ossia il fatto che il legislatore ha introdotto una disciplina che darà fastidio soltanto ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti realmente esistenti (mentre non avranno molto da temere quelli che si comportano in modo scorretto, atteso il fatto che **prima si compensa e poi si appone il visto**).

Anche l'intervento sulla **mediazione tributaria** lascia perplessi, non tanto sui contenuti quanto

piuttosto sulla **decorrenza**.

Una serie di modifiche tutte di segno **favorevole ai contribuenti**, tese a scongiurare le censure di **incostituzionalità** della disciplina, che si applicheranno però soltanto agli **atti notificati a partire dal 60° giorno successivo** a quello di entrata in vigore della legge, lasciando in questo modo “scoperti” quelli notificati sino a quel momento.

Persino sull'**APE** la Legge di Stabilità è riuscita a fare **confusione**, intervenendo su una norma che era già stata **abrogata dal decreto destinazione Italia** (ed in relazione alla quale si pongono comunque dubbi interpretativi).

Insomma, lo scenario di partenza **non è affatto incoraggiante**: ci ripetiamo che ci vuole tanta **pazienza**, ma anche un **ufficio legislativo** degno di questo nome non guasterebbe.

## CASI CONTROVERSI

---

### ***Rivalutazione solo fiscale?***

di **Giovanni Valcarenghi**

Una questione particolarmente delicata da sviscerare in merito alla **rivalutazione dei beni e delle partecipazioni** attiene alla circostanza che essa possa o meno essere eseguita in ambito meramente **civilistico**. Al riguardo, va segnalato che il **dato letterale** non sembra dirimente per assumere l'una o l'altra tesi poiché il testo dei commi da 140 a 146 della L. 147%13 è diverso:

- sia dall'immediato precedente normativo (D.L. 185/08)
- sia da quello ulteriormente precedente (L. 266/05).

Non sfuggiranno i vantaggi che deriverebbero dal riconoscere il **diritto ad eseguire la rivalutazione in sede meramente civilistica**, vantaggi che possono essere riassunti nei seguenti aspetti che sono tutte conseguenze dell'incremento del patrimonio netto:

- miglioramento del *rating* con gli istituti di credito;
- possibilità di coprire perdite senza ricorrere all'intervento personale dei soci;
- sistemazione di posizioni di "eccessivo" prelevamento dei soci nelle società di persone rispetto alle riserve disponibili.

Infine, è evidente che i motivi che avevano indotto il legislatore del D.L. 185/08 a concedere la **possibilità** della mera rivalutazione civilistica, consistenti nel fronteggiare la crisi economica con una più reale esposizione della consistenza patrimoniale dell'impresa, sono ancora tutti purtroppo presenti, atteso il **perdurare della crisi** che colpisce l'economia nazionale e non solo.

Detto ciò analizziamo le argomentazioni che potrebbero essere assunte per **sostenere le due posizioni** (a favore e contro la rivalutazione meramente civilistica) dal punto di vista strettamente letterale.

L'articolo 15, comma 20 del D.L. 185/08, cioè la norma che per la prima volta concesse la possibilità di una rivalutazione meramente civilistica, affermava esplicitamente che *"Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi... con il versamento di una imposta..."*. Combinando questo con il precedente articolo 16, in cui si affermava che in deroga alle disposizioni dell'articolo 2426 Codice Civile si poteva rivalutare i beni immobili, si arrivava agevolmente alla tesi secondo cui **la rivalutazione non comportava l'obbligo di versare un'imposta sostitutiva**, bensì una facoltà di riconoscimento fiscale, il che non pregiudicava la validità della rivalutazione stessa in chiave solo civilistica. In

pratica senza costi fiscali si poteva rivalutare gli immobili, come esplicitamente riconosciuto dalla [Circolare 11/09](#), proprio in funzione della presenza della locuzione “*può essere riconosciuto..*”.

Al contrario, nella rivalutazione di cui alla L. 266/05, il maggior valore assegnato ai beni doveva comportare il **riconoscimento fiscale con obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva**. L'articolo 1 comma 471 della L. 266/05 affermava infatti “*L'imposta sostitutiva dovuta.. è versata entro...*”. L'utilizzo del verbo “dovere” indicava un obbligo di rilevanza anche fiscale rivalutazione e ciò in linea con i precedenti normativi dalla L. 342/200 in poi.

L'attuale rivalutazione dispone (art. 1 comma 140 L. 147/13), in primo luogo, che le società di capitali possono rivalutare i beni anche in deroga al disposto dell'articolo 2426 Codice Civile, e fin qui si parla solo della rivalutazione civilistica, e il successivo comma 143 afferma “*Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi... mediante il versamento di un'imposta sostitutiva...*”. Vero è che nel testo letterale non si usa il termine “*può*” del D.L. 185/08, ma nemmeno è usato il termine “*imposta sostitutiva dovuta*” di cui alla L. 266/05. Sembra di poter dire che **il maggior valore è rilevante fiscalmente mediante il versamento di imposta sostitutiva**, ma che ciò non costituisca un obbligo imprescindibile della rivalutazione, piuttosto una opportunità che il singolo contribuente potrebbe utilizzare o meno. E' chiaro che la scelta dell'una o dell'altra tesi sposterà enormemente il senso della norma:

- se verrà sancita la natura anche meramente civilistica la disposizione costituirà un aiuto concreto all'economia in crisi,
- mentre se verrà affermata la tesi contraria avremo una disposizione di scarso utilizzo pratico ed interessante solo per le poche aziende.

A noi allora pare che, per mancanza di contrarietà evidenti nel testo normativo e per piena coerenza della norma con la situazione attuale, sia possibile affermare che **la rivalutazione possa avere anche solo efficacia civilistica**. Proprio per tale motivo, peraltro, dubitiamo anche che sia l'Agenzia delle entrate che possa stabilire la reale portata della norma.

## IVA

---

### ***La difficile prova delle cessioni intracomunitarie***

di **Adriana Padula**

L'Amministrazione finanziaria, con [risoluzione 25 marzo 2013, n. 19/E](#), espone nuove soluzioni operative per dipanare il problema della difficile **prova delle cessioni intracomunitarie**. Nel regime temporaneo degli scambi comunitari, le cessioni realizzate con controparti residenti in altro Paese membro costituiscono operazioni non imponibili ai fini IVA, ai sensi dell'art. 41 del d.l. n. 331/1993. Tuttavia, affinché il regime di esenzione possa essere riconosciuto in capo al cedente legittimato alla emissione della fattura senza applicazione della imposta, è necessario che lo stesso possa dimostrare **l'avvenuto trasferimento delle merci** che hanno formato oggetto della transazione ad altro Stato della Comunità.

La prova dell'avvenuto trasferimento è posta a carico del cedente residente, il quale, in ossequio ai principi espressi dalla Corte di giustizia europea e ripresi dagli ultimi interventi della Cassazione, è liberato da ogni responsabilità solo nel caso in cui possa dimostrare che è *"stato tratto in inganno (dal cessionario non residente) nonostante avesse adottato le opportune cautele per evitare tale aggiramento"* (Cass. sent. 24 maggio 2013, n. 12964).

La problematica si presenta con maggiore pregnanza nel caso in cui la **cessione intracomunitaria** avvenga con **clausola "franco fabbrica"**, ovvero quando il trasporto è effettuato dal cessionario estero mentre l'operatore italiano si limita a mettere le merci cedute nella disponibilità di questi. Al ricorrere delle predette condizioni, il venditore non esercita alcun controllo sulla movimentazione fisica dei beni e potrebbe essere chiamato a versare l'IVA qualora, in sede di verifica, emerga che detti beni non hanno abbandonato l'Italia e siano stati, invece, immessi al consumo nel territorio dello Stato.

Con la citata risoluzione 25 marzo 2013, n. 19/E, l'Agenzia ha avallato la soluzione prospettata dal contribuente il quale, per le cessioni con clausola "franco fabbrica" riteneva che potesse costituire valido elemento di prova della cessione intracomunitaria equipollente alla lettera di vettura internazionale (CMR), **un insieme dei documenti da cui si possano ricavare tutti gli elementi presenti nel CMR** e, più ne dettaglio, le firme dei soggetti coinvolti, ovvero: il cedente, il vettore incarico dall'acquirente per presa in carico, e il cessionario per ricevimento. A tale proposito, l'istante ha proposto a titolo esemplificativo una elencazione di documenti utili a sostituire, nel loro complesso, i contenuti esplicitati nella lettera di vettura, e in particolare:

- **DDT con presa in carico della merce** da parte del trasportatore, firmato o meno per

ricezione da parte del cliente;

- **lettera del trasportatore** di presa in carico della merce e estratti dal registro dello stesso che dimostrano l'avvenuta consegna;
- **ordine o contratto d'ordine** del cliente;
- pagamento della merce da parte del cliente;
- **attestazione del cliente** che conferma l'avvenuta ricezione della merce.

L'Agenzia si è quindi pronunciata in favore della valenza probatoria di tali documenti che, in virtù di quanto esplicitato nella precedente [risoluzione 28 novembre 2007, n. 345/E](#), **devono essere conservati unitamente** alla fattura di vendita, alla documentazione bancaria attestante il pagamento della fornitura, gli elenchi riepilogativi Intrastat e alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti.

Quanto alla tempistica con cui il contribuente deve adoperarsi per procurarsi i mezzi di prova della cessione intracomunitaria, l'Amministrazione, pur riportando il principio espresso dalla Corte di giustizia europea secondo cui non sussiste un termine perentorio in tal senso, precisa che il contribuente debba provvedere comunque “senza indugio”, osservando il principio **dell'ordinaria diligenza dell'operatore commerciale**.

Assonime con propria **circolare del 1° luglio 2013 n. 20** a commento della risoluzione 25 marzo 2013, n. 19/E, sempre con riferimento alle cessioni “franco fabbrica”, appronta alcune soluzioni operative consistenti nell'apposizione, nei rapporti negoziali tra cedente nazionale e cessionario comunitario, di una serie di **vincoli contrattuali a tutela del buon fine dell'operazione**. In forza di tali clausole, il cessionario comunitario, ad esempio, si obbligherebbe a comunicare al venditore il mancato ricevimento dei prodotti ovvero la consegna di questi in un luogo diverso da quello originariamente pattuito.

La questione della prova della cessione comunitaria, non può considerarsi, tuttavia, risolta con l'ultimo contributo di prassi amministrativa. Il clima di incertezza in cui i contribuenti operano scaturisce dalla mancata specificazione sul piano legislativo dei mezzi di prova considerati giuridicamente rilevanti. Le soluzioni prospettate da Assonime, d'altro canto, operano a tutela della posizione del contribuente italiano nei rapporti privatistici che lo vincolano alla controparte non residente, senza risolvere il problema sul lato delle contestazioni che potrebbero essere mosse dagli organi verificatori. Si capisce che il legislatore dovrebbe farsi onere di individuare delle soluzioni inequivoce e di semplice attuabilità, in ossequio al principio di proporzionalità nelle misure tributarie.



## RISCOSSIONE

---

### ***Tempi stretti per la rottamazione “light” dei ruoli***

di **Nicola Fasano**

La Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013 commi da 618 a 624 dell'unico articolo) ha previsto una mini-sanatoria per incentivare il pagamento degli importi dovuti in relazione a **ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013**.

Sarà difficile però che sortisca gli effetti di gettito sperati in quanto, come vedremo, è richiesto il **pagamento in unica soluzione** di quanto dovuto (ad **esclusione dei soli interessi**) **entro il prossimo 28 Febbraio**. Probabilmente la procedura avrebbe avuto senz'altro più appeal se si fosse prevista, quanto meno, la possibilità di rateizzare il debito, visto anche la particolare congiuntura economica che sta attraversando il Paese, e magari una riduzione sugli aggi di riscossione.

**Non si tratta**, peraltro, **di una riedizione** della rottamazione delle cartelle ex art. 12 L. 289/2002 (che prevedeva il pagamento del 25% degli importi dovuti) foriera di tanti problemi poiché configurava una rinuncia alla riscossione da parte dello Stato, incompatibile che la normativa UE, almeno per quanto riguardava l'iva.

In particolare, la nuova versione della mini-sanatoria riguarda i **ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni**, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, compresi i carichi derivanti da accertamenti esecutivi. I contribuenti possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari **all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, oltre agli aggi di riscossione**, con **esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo** (di cui all'art. 20, d.p.r. 602/73) nonché degli **interessi di mora** (previsti dall'art. 30 del d.p.r. 602/73).

Il termine entro cui vanno versate, in **unica soluzione**, le somme dovute è il 28 febbraio 2014. A tal fine è il diretto interessato a doversi attivare, poiché **non è prevista alcuna comunicazione preventiva da parte dell'agente della riscossione**. Quest'ultimo, una volta avvenuto il pagamento entro il predetto termine, avrà l'onere **entro il 30 giugno 2014**:

- di **comunicare agli enti creditori** (Agenzia delle entrate, Comuni ecc.), anche in via telematica, l'elenco dei soggetti che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento;
- di **informare, solo mediante posta ordinaria, i debitori**, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.

Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, è espressamente previsto che **la riscossione dei ruoli affidati entro il 31 ottobre 2013 resta sospesa fino al 15 marzo 2014, restando sospesi fino a tale data anche i termini di prescrizione.**

La mini-sanatoria **non riguarda** le somme da riscuotere per effetto di **sentenze di condanna della Corte dei conti.**

Un paio di questioni vanno evidenziate: in primo luogo sarebbe opportuno confermare che rientrano nella sanatoria anche **i ruoli formati dall'INPS**, stante la dizione molto ampia utilizzata dalla norma ("Uffici statali"), anche se, in passato, l'Agenzia, con riferimento alla precedente "rottamazione" delle cartelle, l'aveva interpretata in senso restrittivo, facendovi rientrare solo i Ministeri.

La seconda questione riguarda **i ruoli per cui sono in corso i relativi giudizi** (vertenti sulla cartella o, a monte, sull'avviso di accertamento esecutivo), in relazione ai quali si deve fare particolare attenzione, considerato che sempre con riferimento alla "vecchia" rottamazione l'Agenzia delle entrate precisò ([circolare 22/E/03, par. 9.3](#)) che l'adesione alla sanatoria di fatto "cristallizzava" la controversia e **nessuna restituzione di quanto pagato spettava al contribuente in caso di esito positivo del giudizio.**

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Le lungaggini del Comune non sono causa di decadenza***

di **Leonardo Pietrobon**

Nel caso di acquisto di **immobile in corso di costruzione**, per il quale si intende fruire dell'agevolazione **prima casa**, il computo del termine dei diciotto mesi per il trasferimento della residenza **non si deve prendere in considerazione** il periodo di tempo occorso per il **rilascio del certificato di abitabilità**, per la frazione di esso eccedente il termine necessario per la conclusione del procedimento. Questa, in estrema sintesi, la conclusione a cui è giunta la [CTR Veneto con la sentenza n. 25/19/14 del 13/1/2014](#), con la quale i giudici regionali sono stati chiamati ad esprimersi sulla contestata **decadenza dall'agevolazione prima casa**, per mancato trasferimento della residenza **entro il termine di diciotto mesi** dalla data di acquisto dell'immobile.

Il concetto espresso dalla CTR Veneto è quello in base al quale **tutto ciò che non dipende dalla volontà del contribuente**, non può essere ad esso imputato, che tradotto in termini ancora più sintetici conosciamo con l'espressione "**causa di forza maggiore**".

Come accennato, la vicenda nasce dalla contestazione mossa dall'Agenzia delle Entrate a carico di due contribuenti, i quali:

- dopo aver acquistato (10.11.2008) un **immobile in corso di costruzione** e averne ultimato i lavori;
- aver **presentato la domanda di agibilità** (25.11.2009);

hanno dovuto attendere innumerevoli mesi (15.6.2010) prima di vedersi rilasciare il **certificato di abitabilità dall'Amministrazione comunale** competente e poter quindi procedere con la richiesta di trasferimento della residenza (29.7.2010) nel Comune di ubicazione dell'immobile, per il quale hanno chiesto l'applicazione dell'agevolazione prima casa.

Secondo i giudici di secondo grado, **ai contribuenti non può essere imputato** di aver atteso un anno **prima di aver presentato la richiesta di agibilità** dell'immobile, considerando che, secondo quanto stabilito dall'art. 25 D.P.R. n. 380/2001, tale **certificato presuppone l'ultimazione dei lavori** di costruzione. Di conseguenza, prima del realizzo di tale evento tali soggetti erano impossibilitati, non per loro scelta, nel chiedere tale documento amministrativo.

Sul punto, la stessa Commissione tributaria regionale sviluppa due importanti considerazioni.

In primo luogo, a parere dei giudici di secondo grado nel caso di immobili in corso di costruzione il **termine decadenziale** di diciotto mesi **non inizia a decorrere dalla data di rilascio del certificato** di agibilità oppure dalla data di effettiva costruzione. Tuttavia, con la citata conclusione, gli stessi giudici “smentiscono”, giudicando troppo permissiva, la conclusione a cui è giunta la stessa [CTR Veneto con la sentenza n. 34/29/07 del 22/10/2007](#), secondo cui il citato **termine di diciotto mesi** “*decorrere esclusivamente non dall'atto di trasferimento del bene in corso di costruzione bensì dalla sua effettiva edificazione*”.

Il secondo aspetto messo in evidenza nella sentenza in commento è rappresentato dal riferimento, mediante appropriati richiami normativi, ai **termini amministrativi** ai cui doveva attenersi il Comune in questione, costituendo, quindi, la considerazione più interessante e la vera chiave di lettura dell'intera sentenza. La CTR del Veneto ricorda che il **procedimento amministrativo** per il **rilascio del certificato** di agibilità doveva terminare **entro 30 giorni dalla presentazione** della domanda, quale termine generale previsto per tutti i procedimenti amministrativi secondo quanto stabilito dall'**art. 2 L. n. 241/1990** (“...i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni...”). Di conseguenza, la circostanza che tale tempistica non sia stata rispettata dal Comune in questione, non può costituire causa di decadenza dall'agevolazione prima casa in capo ai contribuenti, impossibilitati per tale motivo a trasferire la residenza entro i termini previsti normativamente.

Secondo quanto si legge nella sentenza in commento, **tale conclusione non avrebbe**, invece, **alcun significato** nel caso in cui la domanda di agibilità fosse stata presentata dopo le **modifiche introdotte all'art. 25 D.P.R. n. 380/2001** ad opera della L. n. 106/2011, in base alle quali entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di agibilità vige il principio del **silenzio assenso**.

Sulla base di tali considerazioni, quindi, la Commissione tributaria regionale conclude, indirettamente facendo riferimento al concetto di **causa di forza maggiore**, affermando che **nel computo** dei diciotto mesi **non devono essere considerati** i giorni trascorsi **dal momento di presentazione della domanda** di agibilità **a quello di rilascio della stessa**, in quanto, sono “tempistiche” indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

Sulla questione vale la pena segnalare che l'Agenzia delle Entrate con [R.M. n. 140/E/2008](#) ha stabilito che **il mancato stabilimento nel termine di legge** della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione “prima casa” **non comporta la decadenza** dall'agevolazione **qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore**.

## ACCERTAMENTO

---

### ***Agevolazioni prima casa: gli strani controlli di un Comune...***

di **Massimo Conigliaro**

Ben “**32 sopralluoghi** effettuati dalla polizia locale ad ogni ora del giorno e della notte” ed un Comune che discetta sui **consumi di acqua** per la doccia o per lo sciacquone del water (!) per valutare la sussistenza o meno dei **requisiti prima casa**. E’ lo strano caso affrontato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, nella [sentenza n.69/16/13 del 14 ottobre 2013](#).

Avrà pensato ad una vera e propria **persecuzione** la malcapitata contribuente trovatasi di fronte ad un controllo davvero incisivo (ed anche a dir poco **invadente**) del Comune di Sirmione, al termine del quale si è dovuta arrendere, di fronte a presunzioni che i giudici hanno qualificato come gravi, precise e concordanti.

La controversia verte sulla spettanza o meno delle **agevolazioni** prima casa ai fini ICI e sulla ripartizione dell’onere della prova. A fronte di una rettifica e conseguente **disconoscimento** del requisito di abitazione principale una signora proponeva ricorso chiedendo in via principale l’annullamento dell’avviso di accertamento, in via subordinata la conferma dell’aliquota ridotta ICI ed in via ulteriormente subordinata l’applicazione delle sanzioni anche al di sotto del minimo edittale.

Rappresentava la parte contribuente che la casa, nell’anno d’imposta interessato, era stata utilizzata come **dimora abituale** e produceva una serie di documenti dai quali si sarebbe dovuto evincere un diverso consumo di energia e di acqua rispetto a quelli contestati dal Comune.

L’ente impositore, già nella parte motivazionale dell’atto, rilevava che dalle verifiche dei consumi elettrici e dei consumi idrici vi era uno **scostamento** sensibile tra quanto consumato dalla contribuente nell’abitazione considerata dalla stessa come abitazione principale, in rapporto ai **consumi medi rilevati dall’ISTAT**.

Nella successiva costituzione in giudizio il Comune di Sirmione adduceva ulteriori elementi volti a rilevare l’assenza della signora all’interno dell’abitazione. Ma è con le memorie illustrative che le parti hanno dato il meglio di sé stesse, con elementi che la Commissione Tributaria ha definito ora “**suggestivi**” ora “**lodevoli**”: il confronto ha visto da una parte l’Amministrazione Comunale attaccare sulla scorta dei consumi di **energia elettrica** e di **acqua** desunti da dati Istat, elementi che la CTP ha ritenuto non dirimenti in quanto *il consumo del*

*contribuente potrebbe essere minore di quello indicato nella rilevazione ISTAT per svariati motivi (fortunatamente non precisati!). La sentenza riporta quindi – definendolo (sarcasticamente?) lodevole – il **raffronto** effettuato dalle parti sull'utilizzo della **lavatrice**, della **doccia** ed anche dello **sciacquone del water** (solo per citare alcuni degli elementi utilizzati per valutare i consumi): precisano, però, i giudici che questo paragone non può ritenersi di per sé elemento probante. Circostanza apprezzabile che dovrebbe evitare una nuova invettiva del **garante per la privacy** e che, dopo il redditometro, potrebbe stroncare una tale metodologia induttiva di accertamento.*

La commissione tributaria di Brescia, tuttavia, si avventura ugualmente nella **valutazione** delle **abitudini** della contribuente, desumendone spunti decisivi ai fini della sentenza: *“tali elementi assumono al contrario ben altra fisionomia qualora esaminati unitamente ad una serie di circostanze che, ancorché certamente desunte nel corso dell'anno 2012 e 2013, possono ben essere riferite anche all'anno 2007 ... il **comportamento normale** della signora P. nel corso di questi anni, a detta della stessa contribuente è sostanzialmente sempre rimasto immutato. Tali circostanze sono quelle rappresentate dai **legami** che la ricorrente mantiene con il comune di Rezzato. Questo infatti è il luogo di residenza della ricorrente sino al momento in cui si è trasferita a Sirmione, ma sul **citofono** dell'immobile ove la sig.ra P. aveva la propria **residenza** vi è ancora il suo nominativo, le bollette per i consumi dell'acqua dell'abitazione di Sirmione sono spedite a Rezzato, i pagamenti delle ridette bollette, oltre a quella della TIA sempre dell'abitazione di Sirmione vengono però domiciliati su un conto corrente di un Istituto Bancario di Rezzato”.*

Si legge ancora nella sentenza che *“l'insieme di questi elementi, unitamente a quelli relativi ai consumi, riesce così a sostenere la **pretesa fiscale**, in quanto consente di concludere nel caso di specie, per la presenza di circostanze gravi, precise e concordanti nella ricostruzione operata dal Comune”.*

Sappiamo che per poter pagare l'imposta in misura ridotta occorre che il contribuente oltre a detenere l'immobile a titolo di abitazione principale (in proprietà, usufrutto o altro diritto reale), vi **dimori abitualmente**. Ed in caso di **contestazione** sarà l'ente impositore a dover indicare gli elementi sui quali fonda le proprie presunzioni. Per il contribuente sarà bene comunque fornire la dimostrazione di abitare effettivamente nel luogo dichiarato, sperando di non dover anche aprire la porta del proprio bagno per dimostrare i **consumi** di acqua! Con buona pace della tanto declamata **privacy**.

## FOCUS FINANZA

---

### ***La settimana finanziaria***

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

#### **Mercati Positivi. Europa Best Performer**

La settimana appena trascorsa è stata vissuta dai mercati all'insegna della positività in merito alle speranze di rafforzamento della crescita mondiale, dopo che gli interventi del FMI, della World bank e la pubblicazione del Beige Book hanno riempito gli spazi di informazione tradizionalmente "vuoti" nella settimana successiva al Labour Report, uscito nettamente distorto da una serie di rilevazioni incidentali. Il mood positivo ha coinciso con l'inizio della stagione delle trimestrali relative al quarto trimestre 2012, che per ora sembra non aver portato sorprese particolarmente negative. Gli **indici americani** continuano a mantenersi nelle vicinanze dei livelli record raggiunti a fine 2013 dopo aver recuperato la prima settimana negativa del 2014.

Dow -0.17%, S&P +0.42%, Nasdaq +1.65, grazie soprattutto al recupero di Apple.

La settimana in **Asia** ha visto il Giappone chiuso per festività nella giornata di Lunedì e dinamiche contraddistinte da poche novità di carattere Macro e da poche comunicazioni societarie. La dinamica degli indici è stata comunque molto contenuta.

Nikkei -0.42%, Hang Seng +1.4%, Shanghai -0.47%, Sidney -0.12%, Corea +1.31% soprattutto a causa del crollo di Samsung.

Di nuovo una settimana con una dinamica positiva per i **mercati europei**, all'interno dei quali spicca la performance dei periferici, che riescono a tenere il passo con l'accelerazione del Dax, nonostante lo strappo positivo della scorsa settimana. L'indice Eurostoxx 50 guadagna circa 2 punti percentuali.

Il **Dollaro** continua il proprio rafforzamento "a piccoli passi" riportandosi vicino a quota 1.36 grazie a un quadro economico americano in miglioramento.

Di nuovo una serie di aste positive sia per il Tesoro Italiano, sia per quello spagnolo, che aiutano la sostanziale stabilizzazione degli spread. ormai stabilmente in area 205 e 190 rispettivamente, in una settimana priva di particolari spunti sulle curve. Riprende però in modo solido l'attività di emissione di carta corporate.



## I numeri macro influenzano positivamente i mercati

I numeri relativi al mercato del lavoro, senza dubbio i numeri più seguiti nell'ultimo periodo, sono invece risultati decisamente peggiori delle previsioni, se non altro in termini di numeri di buste paga, anche se un dato decisamente anomalo come questo è da mettere in relazione con condizioni metereologiche avverse. Il mercato azionario ne è stato influenzato negativamente in modo blando, ma poi ha prevalso la considerazione dei numeri pubblicati come meramente incidentali.

Indubbiamente il maltempo ha avuto un peso decisivo nel deprimere il livello delle assunzioni. Ad esempio il settore costruzioni, che ha mostrato costanti incrementi negli ultimi reports, a dicembre ha perso 16.000 occupati. I settori leisure e trasport mostrano a loro volta chiari segni di un impatto meteo. Il numero di impiegati impossibilitato a recarsi al lavoro per maltempo ha fatto segnare il massimo e l'impatto dovrebbe essere pari a circa 75.000 unità, con un dato complessivo che a questo punto sembra rappresentare un elemento di distorsione all'interno di una serie positiva. I mercati hanno ripreso a salire dopo la pubblicazione delle Retail Sales in USA, decisamente migliori del previsto e, in questo caso, più forti delle condizioni atmosferiche. Le borse hanno poi avuto il supporto da parte della World bank (che si è espressa positivamente in merito alla crescita globale) e da una ulteriore esternazione del Direttore del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, che si è detta fiduciosa in merito alla possibilità che il buon momentum della crescita economica del 2013 possa traslarsi senza difficoltà anche nel 2014. Anche il Beige Book pubblicato in settimana, nonostante la costruzione fortemente aneddotica che lo contraddistingue, visto che si tratta dell'assemblaggio di una serie di dati provenienti dai 12 distretti della Federal Reserve, ha mostrato segnali di moderata ripresa economica, contraddistinta anche da una indicazione piuttosto importante per quanto riguarda la dinamica dell'occupazione, ovvero una moderata crescita salariale, elemento che sarà, in caso di futuri sviluppi, preso in grande considerazione dalla FED anche per l'argomento inflazione.

La performance dell'**Europa** questa settimana è da mettere in relazione soprattutto alla progressione del comparto bancario e a una serie di news macro che puntano verso una normalizzazione e verso una moderata crescita economica, non ultimo, per la prima volta da una serie di trimestri negativi, una moderata ripresa delle immatricolazioni auto.

I **mercati asiatici** hanno mostrato una performance decisamente più fiacca rispetto agli altri due blocchi continentali, a causa dei dubbi che persistono in merito alla liquidità a breve in **Cina** e, in **Giappone**, alla consueta dipendenza della borsa di Tokyo dalle oscillazioni nel rapporto Dollaro/Yen, che pesa come sempre sulle dinamiche degli esportatori.

## Parte la Reporting Season quarto trimestre 2013, dominano le banche

La prima delle trimestrali attese, quella di **Alcoa**, che tradizionalmente apre la stagione degli utili è risultata essere inferiore alle attese, ma è stata ignorata, "schiacciata" dalle analisi in merito al Labour Report.



La settimana appena passata ha visto la pubblicazione di una serie di trimestrali legate soprattutto al comparto bancario. In primo luogo **JPMorgan** ha riportato utili inferiori alle attese, ma al netto degli One-Off per settlement legali, peraltro già noti, gli EPS sono leggermente meglio delle aspettative: il totale di legal settlements sull'anno ammonta alla ragguardevole cifra di 23 Bn USD e comprende anche l'impatto del caso Madoff. Utile record invece per il 4Q di **Wells Fargo**, con il motore del risultato rappresentato indubbiamente dal controllo dei costi impostato dal CEO John Stumpf. Le revenues sono infatti in calo del 5%. E' il quinto anno record consecutivo, dopo che WF raddoppiò la propria stazza nel 2008 acquisendo Bank of Wachovia.

Anche **Bank Of America** ha riportato meglio delle aspettative. Sembra ormai verso la fine il processo volto a "fare pulizia" del bagno di sangue derivante dall'acquisizione nel 2008 di Countrywide Financials. Ora il CEO Moynian potrà dedicarsi a migliorare la performance operativa di tutte le unità.

**Goldman Sachs** ha riportato utili meglio delle attese, grazie ai risultati da Equity Underwriting che raddoppiano e i costi di compensation che si riducono. I risultati sono decisamente migliori delle attese ma soffrono delle limitazioni imposte alle banche in termini di trading in conto proprio. Infatti è il quarto anno consecutivo con utili inferiori ai livelli pre-crisi: il limite imposto all'ammontare del capitale che può essere impiegato per il trading limita necessariamente e drasticamente i risultati. Prossimamente ulteriore pressione sugli utili potrebbe venire da limitazioni imposte dalla FED anche al trading sulle Commodities. **Citigroup** ha invece riportato sotto le attese.

La trimestrale di **Morgan Stanley** evidenzia invece un utile per azione influenzato soprattutto da un accantonamento di 1.5 Bn USD per una litigation legata alle Assets Backed Securities, ma che sembra essere neutra in termini di confronto con le aspettative.

**General Electric**, che da sempre rappresenta un autentico "bellweather" dell'economia USA, ha mostrato numeri relativi al Q4 pari alle attese ma accompagnati a buone Guidance per i prossimi trimestri. Il CEO Immelt continua a gestire la migrazione che prevede il rafforzamento della parte industriale, in una sorta di ritorno alle origini, e la progressiva diluizione dell'importanza di GE Finance, che, prima o poi, secondo molti analisti dovrebbe essere oggetto di uno Spin-Off.

**Intel**, unico titolo Tech che riportava in settimana, nella serata di Giovedì ha presentato una serie di dati che indicano come nonostante una trimestrale sostanzialmente in linea, la crescita del mercato "corporate" non sia in grado di compensare il declino della parte consumer nel mercato dei personal computer. Intel infatti ha solo l'1% di quota di mercato per i processori applicabili a smartphones e tablet.

**Settimana poco interessante dal punto di vista Macro.proseguono le trimestrali in USA**

La prossima settimana si presenta decisamente leggera in termini di appuntamenti macroeconomici, con i consueti Jobless Claims accompagnati soltanto dalla pubblicazione delle Existing Home Sales.

La Reporting Season, archiviata la settimana dedicata alle banche, vedrà la pubblicazione di numerose trimestrali. Texas Instruments, AMD, IBM, Xilinx, Western Digital, Juniper e Microsoft rappresentano le principali aziende relative al settore Tech.

JNJ Abbott, U-Tech , eBay, Verizon i principali appartenenti ad altri comparti dell'Indice S&P.

Anche in Europa è attesa una serie di trimestrali, con i numeri di Nokia, Unilever, SAP e ASML.

*Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore dell'articolo.*